

DISEGNO DI LEGGE N. 12

" Legge regionale 4 giugno
1984, n. 28. Modifica".

Approvato dalla giunta Regionale nella seduta del 25/3/86.

REGIONE PUGLIA

L.D.L. "LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 1984, n.28 -"Modifica"

RELAZIONE

L'allegato articolo unico si rende necessario per chiarire la decorrenza della modificata normativa relativa alla conservazione dei fondi nel conto dei Residui passivi (2 anni per le spese correnti e 3 anni per le spese di investimento e rimborso di prestiti).

Il riferimento agli impegni assunti dal Bilancio 1985, si è reso necessario perchè la L.R. 28/84 è entrata in vigore nel giugno 1984 e non poteva disporre retroattivamente (1/1/1984).-

109

REGIONE PUGLIA

D.D.L. "LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 1984, N.28 "Modifica"

ARTICOLO UNICO

Il termine di cui al 2° comma della L.R. 4 Giugno 1984, n.28 - si applica a partire dal Bilancio di previsione della Regione Puglia per il 1985.-

Handwritten signature

Handwritten signature

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla I Commissione Consiliare permanente || 4.1.86

1984 - Parte 2^a - Spesa

- Variazione in aumento:

Cap. 01433 «Finanziamento per l'attuazione di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Margherita di Savoia, Zapponeta, Manfredonia ed eventuali altri arenili simili»

	Comp.	Cassa
Cap. 01433 «Finanziamento per l'attuazione di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Margherita di Savoia, Zapponeta, Manfredonia ed eventuali altri arenili simili»	1.500.000.000	1.500.000.000

- Variazione in diminuzione:

Cap. 01430 «Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Margherita di Savoia - L.R. n. 35/80»

Cap. 01430 «Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Margherita di Savoia - L.R. n. 35/80»	250.000.000	250.000.000
--	-------------	-------------

Cap. 01432 «Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Zapponeta»

Cap. 01432 «Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Zapponeta»	250.000.000	250.000.000
---	-------------	-------------

- Cap. 16204 «Fondo per il finanziamento di spese derivanti da LL.RR. in corso di adozione-spese in conto capitale»

Cap. 16204 «Fondo per il finanziamento di spese derivanti da LL.RR. in corso di adozione-spese in conto capitale»	1.000.000.000	1.000.000.000
---	---------------	---------------

2. Per l'anno 1985 si provvederà con la relativa legge di Bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 giugno 1984

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1984, n. 28

«Art. 71 L.R. 30-5-1077, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni. Sostituzione II, III, IV e V comma».

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Articolo unico

Il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 71 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e inte-

grazioni sono sostituiti dai seguenti commi: «I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a cominciare dal Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1984.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 giugno 1984

TRISORIO LIUZZI

«Al riguardo il Governo segnala che presumibilmente per errore risulta eliminato anche il IV comma del predetto articolo 71 ritenuto peraltro necessario».